CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861-62

Poco dirò sulla legge Raeli; mi han preceduto eloquenti oratori, di cui non intendo ripetere le osservazioni. Dirò solo che la diversità dell'ordinamento giudiziario è tale che, mentre per giungere allo scopo in queste provincie bastano dieci, nel Mezzogiorno non bastano cento.

Ora l'esercizio contenzioso di un diritto ha due stadi, l'uno del giudizio di cognizione, l'altro di quello di esecuzione. L'onorevole Raeli comincia ad apprestare il rimedio equilibratore quando è finito il primo e comincia il secondo stadio. Ma per espletarsi il primo, quale colluvie di atti! Riunione di contumacie, comunicazione di documenti, interlocutorie, ordinanze, perizie, compilazioni rovinose di prove e simili, cose tutte che alimentavano una vorace burocrazia prima che il giudice pronunciasse: e di tutti questi adempimenti necessarie le spedizioni e le notifiche. Se dunque non si ha il tempo di parificarci al semplice meccanismo del rito subalpino, si ha indispensabile un aumento di spese; quindi non vi è eguaglianza.

Il deputato Ara ha leggermente toccato questo parallelo; basti a confutarlo la lettura dell'articolo 154 del rito napolitano che suona:

"Dovrà unirsi all'atto di citazione copia dei documenti o di quelle parti di essi, su cui la domanda è fondata. Se ciò si omette, le spese fatte per questi documenti che dovrà dare nel corso del giudizio non entreranno in tassa a di lui favore ".

Due conseguenze perfino su questo primo anello della catena interminabile degli atti giudiziari: la prima che, se mai l'attore voglia essere rimborsato, in caso di vittoria, della enorme spesa dei titoli e documenti, deve cominciare dal rendere la citazione un volume. La seconda che, se non esercita questo atto di diligenza, non va liberato dal dovere di darne copia nel corso del giudizio, ma, quasi in pena di violata burocrazia, non ne sarà rimborsato.

Spero che il Parlamento abbia in considerazione le condizioni anormali dell'ex-reame e lo sollevi, almeno fino alla equiparazione delle imposte, di buona parte delle tasse del registro e del bollo; sempre però ritenendo che, in fatto di patriottismo, di desiderio di eguaglianza nei diritti e nei doveri non è secondo a veruna altra provincia.

Ciò sulla discussione generale; mi riservo riprendere la parola quando verranno in discussione gli emendamenti opportuni.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Mi pare che la discussione generale siasi già abbastanza protratta, e che la Camera possa addivenire ad una deliberazione. Come ho dichiarato, il Ministero non intende di opporsi a quelle modificazioni che riguardassero la procedura, e che mirassero a rendere uniformi le tasse, in modo da non aggravare più le provincie napolitane che le altre; imperocchè se, come ho detto, non è divisamento del Governo di scemare le imposte da esse pagate, certo non può cadere in pensiero di alcuno di noi di renderle più gravi. Ciò stando, il Ministero accetterà di buon

grado tutte le mutazioni che saranno rivolte a questo scopo, ma si oppone recisamente a qualsivoglia proposta, la quale possa mettere in dubbio l'integrità della legge sul registro e bollo.

Quindi chiederei innanzi tutto che la Camera si pronunciasse sopra un sistema o sopra un altro. Quando essa decida che non si debba prendere a discutere sulla legge del registro e del bollo, e di non ammettere sulla medesima verun mutamento, limitando le modificazioni alla legge di procedura, il Ministero non ha alcuna difficoltà d'accettare largamente la discussione su questo terreno. Percio non dissente che l'emendamento proposto dai deputati Castellano e Crispi, il quale tende solo a modificare la legge di procedura, a renderla uniforme per tutte le provincie, e sul quale, a parer mio, non si potrebbe su due piedi esprimere un voto, sia rimandato alla Commissione, acciò possa prenderlo ad esame e farne relazione alla Camera.

Dichiaro adunque fin d'ora che tutte le proposte che saranno fatte nello scopo testè indicato non incontreranno per parte del Ministero alcuna opposizione.

MOBANDINI. Chiedo la parola per un fatto personale. CASTELLANO. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

morandini. Come membro della Commissione incaricata di preparare la legge di perequazione dell'imposta fondiaria, ho creduto mio dovere di prendere la parola per un fatto personale quando nella discussione della presente legge ho sentito molti deputati lamentare in tutti i toni, dal flebile all'aspro e forte, le esorbitanze della tassa di registro o bollo, e muovere rimproveri al Governo perchè non abbia ancora presentata la detta legge di perequazione; rimproveri che indirettamente cadono anche sopra di me, e quindi alla Commissione indirettamente...

Una voce. No! no!

mobandini... e sopra il testo della Commissione incaricata di prepararla.

Dirò prima di tutto che il ritardo non si deve attribuire nè al Governo, nè alla Commissione, ma alle difficoltà ed alla mole del lavoro. Non starò ad enumerare gli studi fatti, i metodi tenuti affine di adempiere per quanto da noi dipendesse e nel miglior modo possibile all'incarico affidatoci. Accennerò solo che in questo tempo si sono dovuti compulsare tutti i protocolli notarili e gli archivi catastali dell'ultimo decennio in tutte le parti d'Italia, onde appurare la massa dei beni venduti e mettere in confronto il prezzo di vendita colla rendita censuale. Poi, affine di arrivare dal prezzo di vendita alla rendita effettiva e conoscere il rapporto tra questa e la censuaria (rapporto che sarà il coefficiente della perequazione), hanno dovuto consultarsi e le prefetture, e le Camere di commercio, e le Casse di risparmio e tutti i più accreditati periti stimatori delle varie parti d'Italia, sul saggio cui si impiega il denaro in acquisto di fondi. Basta accennare questa doppia serie di ricerche lunghe e delicate perchè e la Camera ed il paese non fac-